



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 40 DEL 28/04/2025

CONCERTO MUSICALE PER LA FESTA DEI LAVORATORI DEL PRIMO MAGGIO PRESSO L'ARENA DELLO STRETTO DEL LUNGOMARE DI REGGIO CALABRIA – DEROGA SUPERAMENTO LIMITI DI EMISSIONE SONORE - 01.05.2025

IL SINDACO

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Reggio Calabria, con nota del 27.04.2025, ha comunicato di aver accolto la proposta formulata dall'Associazione di Promozione Culturale, Musicale "Eventi" e Radio "Studio54Network" finalizzata all'organizzazione ed alla realizzazione, in occasione della Festa dei Lavoratori del Primo Maggio 2025, un concerto presso l'Arena dello Stretto, con la partecipazione di diversi artisti nazionali, finanziando la stessa e demandando al Comune di Reggio Calabria i consequenziali atti amministrativi ed Autorizzativi;
- il citato evento celebrativo pubblico, consistente nel concerto musicale per la Festa dei Lavoratori si terrà presso la città di Reggio Calabria, giovedì 01 maggio a partire dalle ore 16:00;

Dato atto che:

- l'Associazione di Promozione Culturale, Musicale "Eventi", in collaborazione con Radio "Studio54Network", ha trasmesso istanza, sul portale *impresainungiorno.gov.it* per il rilascio della licenza di P.S. per lo svolgimento della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo relativa al concerto musicale in occasione della Festa dei Lavoratori del Primo maggio presso l'Arena dello Stretto del Lungomare di Reggio Calabria, identificata all'Id n. MSSFNC67L23F112R-27042025-1254 (Supro n. 17757 del 27.04.2025), corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa necessaria, ai sensi dell'art. 68 TULPS;
- documentazione di previsione dell'impatto acustico, acquista agli atti di cui al Supro n. 13238/26.03.2025, si evince il superamento dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente e, pertanto, si rende necessario apposita deroga sino al limite massimo richiesto di 72 dB;

Visto l'art. 6 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e preso atto che, successivamente, alla pubblicazione della citata Legge quadro, sono stati emanati diversi decreti attuativi relativi ai requisiti acustici ed ai limiti massimi di pressione sonora provocate da diverse sorgenti sonore;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 19.10.2009 nella quale, all'art. 13, viene disciplinata la specifica materia delle richieste in deroga per le emissioni sonore temporanee;

Visti gli artt. 650, 659 e 660 del Codice penale;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022, relativa alla regolamentazione degli orari per le emissioni sonore dei pubblici spettacoli;

Ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. h), della Legge Regionale 34/2009 che richiama l'art.1, comma 4, del DPCM 01/03/1991 per la deroga ai limiti acustici;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

Visti:

- l'art. 6 della Legge Quadro 447/95
- l'art. 13 della Legge Regionale n. 34/2009
- Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022
- gli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale

Dispone

- che le diffusioni sonore, emesse dagli impianti e dalle strutture installate presso l'arena dello Stretto del Lungomare di Reggio Calabria, allestite in occasione per lo svolgimento della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo relativa al concerto musicale in occasione della Festa dei Lavoratori del Primo maggio 2025, possono derogare ai limiti stabiliti dal comma 4 dell'art. 13 della Legge Regionale 34/2009 e non superare il limite massimo di 72 dB(A), nell'intervallo orario della manifestazione, al ricettore più sfavorevole, indicati nella relazione di impatto acustico presentata, trattandosi di attività temporanea e di limitata presenza di ricettori sensibili
- che le emissioni sonore devono cessare entro le ore 24.00 di giorno 02.05.2025.

Dispone, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa:

- all'Associazione di Promozione Culturale, Musicale "Eventi"
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
- alla Questura di Reggio Calabria
- al Comando di Polizia Municipale
- all'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpacal)
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

Informa che

- la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
- la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650-659-660 del Codice Penale;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà